

## VERBALE D'INTESA

### SETTORE EDILIZIA ED AFFINI COMPARTO ARTIGIANO

Il giorno 31 ottobre 2008 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Federico Salvatore e dal Segretario Generale aggiunto Giuliano Pizzo;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Leonardo Zucchini e dal Sig. Mauro Visentin;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- considerato che l'accordo di rinnovo del CCNL edili artigiani del 23 luglio 2008 ha introdotto alcune variazioni relative al trattamento in caso di malattia (art. 27);
- Visto che è stata modificata la declaratoria del personale con l'inserimento di un nuovo profilo (operaio al 5° livello);
- Tenuto conto che le Parti hanno siglato il CCRL in data 29 marzo 2007;
- Considerato che le Parti hanno con accordo del 28 marzo 2007 hanno stipulato una prima intesa per adeguare i trattamenti in atto nel Veneto con le previsioni contrattuali nazionali;
- Posto che il complesso degli accordi stipulati in Veneto devono essere ulteriormente adeguati alle nuove previsioni del CCNL stipulato nel 2008

concordano quanto segue:

## - 1 - APPRENDISTATO

### A) TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA

A partire dal **01 luglio 2008** il trattamento economico giornaliero di malattia dovuto agli apprendisti si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

- a) **0,80** per i primi 3 giorni nel caso di malattia sino a 6 giorni
- b) **4,80** per i primi 3 giorni nel caso di malattia superiore a 6 giorni e fino a 12 giorni
- c) **8,80** per i primi 3 giorni di assenza nel caso di malattie superiori a 12 giorni
- d) **3,4393** da 4 al 20 esimo giorno di malattia;
- e) **2,1418** dal 21esimo al 180esimo di malattia;
- f) **4,80** dal 181esimo al 365esimo giorno di malattia

Il trattamento economico giornaliero così ottenuto verrà erogato:  
per le giornate indennizzate dall'INPS dal lunedì al sabato;  
per le giornate non indennizzate dall'INPS dal lunedì al venerdì.

## - 2 - OPERAI

### F) TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA / TBC

1) A partire dal **01 luglio 2008** l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità contingenza, indennità territoriale di settore, EET, eventuali superminimi) per seguenti coefficienti:

- a) **0,80** per i primi 3 giorni per malattia fino a 6 giorni
- b) **4,80** per primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 6 giorni
- c) **8,80** per primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 12 giorni
- d) **3,2956** dal 4° al 20° giorno di malattia
- e) **1,9502** dal 21° al 180° giorno di malattia
- f) **4,80** dal 181° al 365° giorno di malattia.

## - 3 - NUOVE RETRIBUZIONI PER OPERAIO 5° LIVELLO

### INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE (punto 9 CCRL 29 marzo 2007):

Le parti convengono che, a decorrere dal 1° luglio 2008, l'importo dell'INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE da attribuire all'**operaio di 5° livello** è il seguente :

**€ 1,34256=lorde orarie.-**

Le aziende potranno operare l'eventuale conguaglio a favore del lavoratore entro il 28 febbraio 2009.-

### IVAL - INDENNITA' VENETA ASSIDUITA' LAVORO (punto 10 CCRL 29 marzo 2007):

Le parti convengono che, a decorrere dal 1° luglio 2008, l'importo dell'I.V.A.L. da attribuire all'**operaio di 5° livello** è il seguente : **€ 0,09750= lorde orarie.-**

## - 4 - CLAUSOLA FINALE

Sona fatte salvo e continua ad operare l'accordo regionale del 28 marzo 2007 per le parti non modificate dalla presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

CONFARTIGIANATO del Veneto  
F.Righetto  
O.Rigoni

Filca CISL Veneto  
F.Salvatore  
G.Pizzo

CNA del Veneto  
L.Fiorot  
M.Scomparcini

Fillea CGIL Veneto  
L.Zucchini  
M.Visentin

CASARTIGIANI Veneto  
U.D'Aliberti

Feneal UIL Veneto  
A.Ghedin